

CCV^a TORNATA

SABATO 17 NOVEMBRE 1928 - Anno VII

Presidenza del Presidente **TITTONI**
e poi del Vice Presidente **MELODIA**

INDICE

Congedi	Pag. 11206
Dichiarazioni di voto.	11206
Disegni di legge (Approvazione di):	

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ». 11211

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1759, relativo al riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano » 11212

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino » 11217

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, che modifica la tariffa di vendita di alcune qualità di sali ed abolisce il dazio consumo nei comuni dove vige il monopolio » 11217

« Estensione agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra delle disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito » 11217

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2106, relativo al passaggio delle navi scuola marinaretti e dell'Orfanotrofio marittimo Vittorio Emanuele III all'Opera nazionale Balilla ». 11218

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1928, n. 1419, recante modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali » 11218

« Modifica alle vigenti disposizioni relative

all'Istituto autonomo per la lotta-antimalarica nelle Venezia » 11220

« Riconoscimento e tutela dell'emblema della lotta contro la tubercolosi » 11220

(Discussione di):

« Sistemazione del personale avventizio non ex combattente dell'amministrazione militare » 11212

Oratori:

DALLOLIO ALFREDO *relatore* 11213

MOSCONI, *ministro delle finanze*. 11213

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza l'istituzione dei porti franchi » 11213

Oratori:

CIANO, *ministro delle comunicazioni* 11215

DI STEFANO 11215

MARCELLO, *relatore* 11215

REGGIO 11214

« Eliminazione dei disturbi nelle radioaudizioni circolari » 11215

Oratori:

CIANO, *ministro delle comunicazioni* 11216

CORBINO, *relatore* 11216

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Sui ricordi napoleonici nell'isola d'Elba ». 11206

Oratori:

LEICHT, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 11206

RAVA 11207

Relazioni (Presentazione di) 11208, 11223

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 11210, 11224

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le comunicazioni.

REBAUDENGO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Fano per giorni 10; Gallina per giorni 5; Nuvoloni per giorni 8; Scherillo per giorni 8; Zappi per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Viganò ha scritto alla Presidenza dichiarando che, se si fosse trovato presente alla seduta di ieri l'altro, avrebbe risposto sì all'appello nominale per la votazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Appiani per l'approvazione del disegno di legge sui poteri del Gran Consiglio.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione dell'on. senatore Rava al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se — mentre si apre felicemente a Roma un Museo Napoleonico — non creda opportuno ordinare i necessari provvedimenti per riparare al completo abbandono in cui sono lasciati nell'Isola d'Elba « *Insula inhexhaustis Chalybrum generosa metallis* » le case e i ricordi di Napoleone I e della sua memorabile azione politica e amministrativa del 1814 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-

tario di Stato per la pubblica istruzione per rispondere a questa interrogazione.

LEICHT, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'onorevole senatore Rava ha interrogato il Governo intorno ai provvedimenti da prendere nei riguardi dei monumenti napoleonici esistenti nell'Isola d'Elba.

Gli edifici che, in Portoferraio, si considerano più degli altri legati al soggiorno del primo Napoleone nell'Isola, sono la palazzina dei Mulini e la Villa di San Martino. La prima, fatta costruire e decorare dall'Imperatore durante il periodo d'esilio, passata dal comune di Portoferraio al Granducato di Toscana e da questo al Demanio italiano, trovavasi fino a alcuni anni or sono in uso del Ministero della guerra, che vi teneva alloggiati, verso tenue corrispettivo, le famiglie di alcuni ufficiali del Regio esercito. Il predetto edificio trovavasi allora in deplorabili condizioni, tali che nel 1923 un pellegrinaggio mossosi da Bastia per visitare quell'asilo del grande Corso, ripartì, come riferiva il sovrintendente alle arti medioevale e moderna di Pisa, assai dolente per lo stato in cui, a cento anni di distanza, era ridotto lo storico palazzo. Un intervento si imponeva ed il ministro dell'istruzione ricorse perciò a Sua Eccellenza il Capo del Governo, il quale dette ordine perchè l'autorità militare dismettesse l'edificio. Ciò fu subito fatto, sicchè ora la palazzina trovasi in mano di questa amministrazione, che intende metterla al più presto a disposizione del comune di Portoferraio, il quale, sotto la guida della Regia Soprintendenza competente, dovrà provvedere a restaurarla e a raccogliervi i cimeli napoleonici dispersi nell'Isola. All'uopo si sono date istruzioni al detto ufficio per definire la questione di concerto con le locali autorità. Le trattative sono ora in corso.

L'altro edificio napoleonico è la villa di San Martino, con l'annesso Museo napoleonico sottostante e separato dalla villa stessa, museo fatto costruire nel 1861 dal Principe Antonio Demidoff. Quel complesso con tutti gli annessi, appartenne prima all'on. Pilade del Buono, poi al Marchese don Camillo Ruspoli, quindi fu acquistato per lire 230 mila dal defunto Max Bondi.

Poichè, qualche tempo addietro, il Bondi fu dichiarato fallito, il ministro intervenne per

esaminare se in tali circostanze fosse possibile assicurare quel complesso allo Stato. La procedura fallimentare e le trattative al riguardo sono tutt'ora in corso e non è possibile far previsioni sul loro sviluppo. In ogni modo il Ministero le segue e, se vi fosse una buona occasione, non è escluso possa anche procedere all'acquisto della villa.

Concludendo, il Ministero segue con vigile attenzione i problemi della conservazione dei cimeli e degli edifici legati al nome di Napoleone nell'Elba e si preoccupa vivamente di salvare dalla distruzione quel poco che le ingiurie del tempo, la noncuranza degli uomini e il vario susseguirsi degli eventi hanno lasciato in Italia dei ricordi del periodo napoleonico. L'interessamento di Sua Eccellenza il Capo del Governo alla questione è la maggior garanzia che tale opera non sarà infruttuosa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava per dichiarare se è soddisfatto.

RAVA. Onorevoli Colleghi, io ho presentato questa interrogazione, che avrei potuto — si dirà — trattare privatamente con l'onorevole ministro della pubblica istruzione, per due ragioni. La prima, che ho letto varie volte in giornali, e anche di recente, dello stato di completo deperimento e abbandono degli edifici che Napoleone ideò o rifece, e abitò, costruzioni che ricordano quel breve, singolare e operosissimo regno nell'Isola d'Elba. La seconda, perchè nell'ultimo Congresso della « Dante Alighieri » tenutosi a Treviso, durante il quale ci recammo a visitare i luoghi della grande guerra, e i cimiteri sacri per l'eroismo dei nostri soldati e Prevesa memoranda, fu deciso di tenere il prossimo congresso a Pisa e a Livorno, con eventuale gita all'Isola d'Elba, bella, e patriottica in sè e tanto interessante per i ricordi napoleonici. Non avrei voluto che il Congresso della « Dante Alighieri », che ha un sacro culto per le memorie patrie, si trovasse all'Isola d'Elba dinnanzi agli edificii napoleonici della villa S. Martino e della palazzina dei Mulini, e dovesse constatare quello stato di distruzione e di abbandono denunziato da autorevoli giornali, dove si lesse che cade il tetto sulla terrazza della villa di S. Martino. Fatto questo (se vero) tanto più deplorabile in quanto abbiamo letto recentemente che la Francia, in una piccola isola dove Napo-

leone, avviandosi all'ultimo esilio, si fermò per alcune ore, (alcuni dicono due giorni), in quell'isola, dico, la Francia ha eretto un Museo, e vi raccoglie con cura assidua, documenti in *memoriam*.

L'isola d'Elba, anche perchè *hinc exhaustis generosa metallis*, si presenta in una posizione speciale che merita gratitudine da noi.

Tre sono le isole interessanti nella vita di Napoleone: l'isola di Corsica, dove egli è nato, l'isola di Sant'Elena, dove egli è morto dopo lungo patire, e l'isola d'Elba che gli fu di breve asilo di lavoro e di ristoro. Là egli fu Sovrano, architetto, organizzatore, riformatore, esecutore di porti, amministratore, piantatore di boschi: e la sua molteplice attività, che non era stata domata, là si affermò meravigliosamente. Assai interessante è la sua opera amministrativa del 1814, con tutti i provvedimenti che quel grande Re di un piccolo Regno seppe dare. E notevolissima l'opera politica.

È un *micronismo* degno di studio e di ricordo.

L'onorevole sottosegretario di Stato nella sua bella risposta ha ricordato la storia e le vicende dei due palazzi napoleonici e soprattutto l'antico Ufficio delle carceri che fu unito con la casa del giudice, da Napoleone stesso; egli restaurò, e ne incitò e sorvegliò i lavori; ebbe per quest'opera tutte le impazienze solite del suo genio e riuscì a fare la Reggia, dove poté ospitare sua madre — la Corsica Niobe — e Paolina. E, per chi ami ricordi romantici, anche la Valeski col piccolo nato, che gli Elbani credettero, da prima, l'imperatrice e il Re di Roma. *Laetitia* gli portò anche somme che, nella sua vita molto modesta e parsimoniosa e sempre timorosa della fine del sogno luminoso, aveva messo da parte. Paolina non gli poté certo portare denaro, perchè risparmi non usava davvero di farne, ma, per amore del fratello adorato, essa donò molte gioie che avrebbero dovuto servire al « fatale dall'occhio d'aquila » per il suo prossimo volo. È bene infatti ricordare che Napoleone all'Isola d'Elba non si sentì vinto militarmente e mai abbandonò il suo sogno. Il ricco museo creato dal Demidoff fu disperso, le case vendute, poi abbandonate con singolare incuria, e ora cadute nella liquidazione di un fallimento. La mia interrogazione è mossa anche da questa ragione: quel periodo elbano del 1814 ha una

grande importanza nella storia italiana per gli studi che si vanno facendo su di una singolarissima cospirazione di quattordici patrioti italiani che avevano preparato un piano di rivoluzione in Italia e deciso di andare all'Isola d'Elba per esortare l'Imperatore a farsi capo. La cospirazione era diffusa in tutte le provincie, per opera del carbonarismo, vivo soprattutto nell'Italia meridionale, dove la Carboneria aveva messo più forti radici. Il moto era unitario, lo scopo: *l'indipendenza e l'unità d'Italia*. Si spera di ritrovare nuovi documenti relativi a questo episodio. Il primo documento a stampa che parlò di quella congiura, fu l'opuscolo: « *Delle cause italiane dell'evasione dell'Imperatore dell'Elba* », che si dice stampato a Bruxelles, (1829) ma che invece i bibliografi hanno (studiando i caratteri) dimostrato essere stato stampato in Genova. Questo opuscolo non rileva i nomi dei cospiratori, perchè erano vivi e si temeva che essi avessero a patire persecuzioni. Dà soltanto i nomi di due: di uno perchè creduto morto dall'autore dell'opuscolo, ed è il nome di Melchiorre Delfico, storico e patriota dell'Italia meridionale che si era rifugiato in Romagna, nella Repubblica di San Marino ai patrioti sempre ospitale, dove viveva tanto nascosto da essere creduto morto. L'altro nome è quello del genovese Corvetto (di famiglia illustre) che era stato capo del Direttorio della breve Repubblica Ligure nel 1798, e che continuò sempre ad essere caldo patriotta fino al 1821 in cui morì. In questo opuscolo di Bruxelles si ha perfino la copia della Costituzione che gli italiani avevano preparato; e le norme, e i voti, e insomma tutte le tracce di questo movimento che, d'accordo con Napoleone, si doveva fare quando egli avesse lasciato l'Isola e fosse sbarcato in Italia. Erano unitari: il patto fondamentale con Napoleone era di ricordarsi di essere italiano, di dovere unire le sparse membra d'Italia e di farla Stato, e tutta reggerla dal Campidoglio; e non uscire mai dalle Alpi e dal mare italiano. Solo l'Italia.

Purtroppo sopravvennero emissari e delegati francesi all'Elba. E all'ultimo momento Napoleone dimenticò quello che aveva affermato per l'unità italiana nel 1797, dimenticò le trattative con i 14 italiani patrioti; fuggì dall'Elba e andò a sbarcare in Francia, dove ebbe la grande manifestazione di gioia e di devozione dai suoi

fedeli soldati. E infine la vicenda dei cento giorni.

Chi erano quei quattordici?

Nemmeno Alessandro d'Ancona, il nostro illustre e caro collega compianto, riuscì ad identificare attraverso questo opuscolo i nomi degli altri dodici cospiratori. Venne da Lugano, nel 1848, la storia di Giuseppe Martini; poi il Cantù, poi il libro del Livi, e infine due volumi del Mellini e del Paoli: però i nomi restano ignoti e nemmeno altre ricerche assidue giovarono; ma si spera di ritrovare altre tracce che metteranno in condizione di identificare questi patrioti di tutte, lo ricordo, le provincie italiane (quattro dello Stato romano, e va notato bene), che insistevano presso Napoleone perchè, dimenticate le passate ambizioni di gloria e di dominio, formasse il Regno d'Italia e si fermasse nel Campidoglio. Questi ricordi, onorevoli Colleghi, sono così strettamente legati alla grande e nobile storia del nostro Risorgimento che mi compiacco di aver provocato la risposta, e di sentire oggi che il Governo e lo stesso Capo del Governo s'interessano affinché quegli edifici storici della bellissima Elba, così cari al sentimento italiano, siano degnamente conservati. (*Vivi applausi*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Valvasori-Peroni, Simonetta, Pascale, Ferrero di Cambiano, Mayer, Rava, Reggio, Libertini e Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

VALVASSORI PERONI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928, fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della zona di Tangeri, nonchè alla Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificato col Protocollo suddetto ».

SIMONETTA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1928

Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università ».

PASCALE. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Agevolazioni per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Cassa depositi e prestiti; e disposizioni varie ».

FERRERO DI CAMBIANO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Modificazione all'art. 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia;

« Chiusura della liquidazione della Cassa Mutua Cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino ».

MAYER. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge per la contabilità generale dello Stato ».

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Penalità in materia di imposte dirette ».

REGGIO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della convenzione con la Società Anonima Ricuperi Marittimi Genova (Sorima) per ricupero di materiali costituenti carico di piroscafi affondati durante la guerra ».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1556, concernente provvedimenti per la ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza nell'Archidiocesi di Messina ».

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1928, n. 2369, concernente disposizioni relative ai finanziamenti autoriz-

zati con il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 84, a favore di Enti del Friuli;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, concernente il funzionamento dell'Istituto di liquidazioni ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Valvassori Peroni, Simonetta, Pascale, Ferrero di Cambiano, Mayer, Rava, Reggio, Libertini e Morpurgo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Appiani, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borea d'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Casati, Catellani, Chersich, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Contarini, Corbino, Cornaggia, Cremonesi, Crespi, Crispolti.

Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, De Novellis, De Tullio, De Viù, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fracassi,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1928

Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Ginori-Conti, Giordani, Guidi.

Libertini, Loria, Luigi, Lustig.

Mango, Manna, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Montuori, Morello, Moriglio, Morrone, Mosconi.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Santucci, Scaduto, Schanzer, Setti, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Vitelli.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda (N. 1601):

Senatori votanti 136.

Favorevoli 126

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1916, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza un ulteriore contributo straordinario di lire 200,000 in aggiunta a quello di lire 900,000 concesso con Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, per la riat-

tivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero (N. 1613):

Senatori votanti 136

Favorevoli 126

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, contenente disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane (N. 1555):

Senatori votanti 136

Favorevoli 123

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie (N. 1636):

Senatori votanti 136

Favorevoli 124

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno (N. 1373):

Senatori votanti 136

Favorevoli 127

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1928

in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 (N. 1568):

Senatori votanti	136
Favorevoli	126
Contrari	10

Il Senato approva.

Delega al Governo del Re ad emanare norme, aventi forza di legge, per la completa attuazione della « Carta del Lavoro » (N. 1639):

Senatori votanti	136
Favorevoli	127
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina (N. 1604):

Senatori votanti	136
Favorevoli	127
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune Società italiane (Numero 1551):

Senatori votanti	136
Favorevoli	127
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di Amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il con-

trollo e la vigilanza del Governo italiano (N. 1416):

Senatori votanti	136
Favorevoli	127
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazione dei Regi decreti-legge, 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi (N. 1597):

Senatori votanti	136
Favorevoli	123
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, che disciplina l'industria della macinazione dei cereali (Numero 1368):

Senatori votanti	136
Favorevoli	126
Contrari	10

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia Marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina » (N. 1603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1759, relativo al riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano » (N. 1605).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1759, relativo al riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1759, riguardante il riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale avventizio non ex combattente dell'Amministrazione militare » (N. 1612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale avventizio non ex combattente dell'Amministrazione militare ».

Domando al Governo, se consente che la discussione si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Sono do-

lente di dover dichiarare che il Governo non può accettare l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. Allora la discussione si svolgerà sul testo ministeriale. L'emendamento presentato dall'Ufficio centrale sarà preso in esame nella discussione dell'articolo cui l'emendamento stesso si riferisce.

Prego il senatore, segretario, onorevole Montresor di dar lettura di questo disegno di legge nel testo ministeriale.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1612).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Quando, per mancanza di sottufficiali in servizio sedentario, non vi sia modo di ripianare le vacanze che si verificano nel ruolo del personale d'ordine, l'Amministrazione militare potrà, in deroga all'art. 5 del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, attribuire tali posti al proprio personale non di ruolo, comunque denominato, che, in servizio ininterrotto dall'8 maggio 1924 con mansioni d'ordine, abbia presentato domanda di sistemazione entro il 19 marzo 1926, e che all'atto in cui tale sistemazione sarà effettuata, si trovi ancora in servizio.

(Approvato).

Art. 2.

Per conseguire la sistemazione in ruolo, il personale di cui al precedente art. 1 dovrà essere riconosciuto idoneo, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, e compreso nella graduatoria di merito che da questo sarà fatta.

(Approvato).

Art. 3.

In applicazione dell'art. 20 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il personale come sopra sistemato verrà collocato nel grado tredicesimo del gruppo C.

L'Ufficio centrale domanda che l'articolo 3 sia sostituito dal testo seguente:

Art. 3.

In applicazione del 1° comma dell'art. 20 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il personale come sopra sistemato verrà collocato nel grado tredicesimo del gruppo senza periodo di prova. Ad esso non è applicabile il 2° comma del citato articolo rimanendo la sua promozione al grado 12° regolata dalle norme dell'art. 12 del succitato Regio decreto.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Le ragioni per le quali il Governo è spiacente di non poter accettare questo emendamento, sono molto semplici. Le disposizioni vigenti stabiliscono che le promozioni di questo personale non possono aver luogo se non dopo un quinquennio. Questo periodo del quinquennio è stato stabilito unicamente per equilibrare la carriera di questo personale con quella di altro personale analogo proveniente da altre vie.

Se si accettasse questo emendamento, si avrebbe la conseguenza che si dovrebbe, per ragioni di equità, modificare anche la carriera dell'altro personale che si trova in condizioni consimili. Ciò non potrebbe a meno di portare delle conseguenze finanziarie piuttosto considerevoli, conseguenze che il Governo crede ora doveroso evitare. Queste sono le ragioni per le quali il ministro delle finanze, d'accordo col ministro della guerra, non crede di poter accettare l'emendamento dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Dallolio Alfredo.

DALLOLIO ALFREDO, *relatore*. Questo provvedimento informato a concetti di equità e di giustizia era atteso da lungo tempo da un personale benemerito e modesto dell'Amministrazione militare. L'Ufficio centrale ha cercato di completare questo provvedimento con un'aggiunta tenendo conto che si tratta di un personale ridotto che è molto invecchiato nell'Amministrazione militare. Di fronte alle considerazioni che ha svolte l'onorevole ministro, non resta altro all'Ufficio centrale che raccomandare vivamente al Governo la sorte di questi dipendenti, affinché in altra occasione e in altra situazione di bilancio si tengano pre-

senti le benemerienze di questo umile personale che merita, sotto tutti i riguardi, la migliore attenzione e che da tanti anni, ha atteso questo provvedimento che veramente era un provvedimento di giustizia e che si è fatto fin troppo attendere.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Accetto la raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale; terrò conto delle ragioni esposte quando il provvedimento potrà essere fatto, non solo per una categoria, ma per tutte le altre categorie che si trovano nelle medesime condizioni di quella di cui ci stiamo occupando.

DALLOLIO ALFREDO, *relatore*. Non mi resta che ringraziare.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 3 nel testo ministeriale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale che conseguirà la sistemazione in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge, non potrà concorrere ai posti degli impieghi d'ordine in altre Amministrazioni dello Stato, i quali, secondo le disposizioni in vigore, sono riservati agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali aventi diritto ad impiego civile.

(Approvato).

Art. 5.

Dalla sistemazione di cui ai precedenti articoli è escluso il personale femminile.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi » (N. 1457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre

1927, n. 2395, che autorizza l'istituzione dei porti franchi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione di alcuni porti franchi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

REGGIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIO. Onorevoli colleghi, io credo che questo disegno di legge, che approva il decreto che ha istituito i porti franchi nel Regno d'Italia, non debba e non possa passare attraverso questa Aula senza una speciale approvazione e il particolare plauso da parte di coloro che appartengono alle regioni marine che, da questo disegno di legge si avvantaggeranno. Il relatore dell'Ufficio centrale, senatore Marcello, autorevole rappresentante di Venezia, ha espresso, nella pregevolissima sua relazione, il suo plauso e la sua approvazione. Il senatore Angiulli, verso il quale rivolgiamo un mesto pensiero, se fosse presente si associerebbe certamente a nome di Napoli. Altri senatori di regioni marine certamente si associeranno a questa manifestazione. Io desidero portare l'approvazione e il plauso di Genova.

Questa legge è una, ed io mi auguro non ultima, delle benemerienze che il Governo Fascista ha acquistato verso il Porto di Genova, prima delle quali l'aver fornito al Consorzio i mezzi per poter, sotto la guida del valoroso suo Presidente ammiraglio Cagni, progettare ed andare attuando un vasto programma, nel quale l'effetto del porto franco è anche considerato.

Vasto programma che ha avuto la sua sanzione e la dimostrazione della sua efficacia nell'aumentato ritmo del movimento portuale di Genova; dopo una lieve stasi cagionata da cause estranee, non ultima delle quali lo sciopero minerario inglese, oggi, il porto di Genova ha riacquisito il suo ritmo di movimento ascendente e lascia sperare il meglio per l'avvenire. Vasto programma che dovrà essere in-

tegrato con una grandiosa sistemazione ferroviaria; onorevoli colleghi, dico « grandiosa » sistemazione, la quale provveda a parchi vagoni di smistamento e provveda anche a più rapide e dirette — vorrei dire direttissime comunicazioni col suo retroterra.

Ma di questo avremo occasione di parlare un'altra volta non essendo questa discussione la sede più appropriata.

Io mi limito semplicemente a formulare una raccomandazione agli onorevoli ministri competenti, e specialmente a quello delle finanze a riguardo dell'art. 6 del decreto-legge che oggi viene convertito in legge. Questo art. 6 demanda al Ministero delle finanze ed al Ministero delle comunicazioni, d'accordo con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'economia nazionale, la facoltà di emanare, per decreto-legge, le norme per limitare le circoscrizioni dei porti franchi, e per provvedere a quelle necessità inerenti alla tutela dei diritti doganali, nonchè a quanto altro è necessario per la attuazione completa della legge.

La mia raccomandazione è che questo possa essere fatto con sollecitudine. Mi consta che una Commissione si è recata nel porto di Genova ed ha studiato la questione, concretando un preventivo di spesa, e concretando dei provvedimenti. Mi permetto raccomandare che questo possa essere sollecitamente attuato.

Che cosa voglia dire un porto franco ognuno sa, come ognuno sa che cosa ha voluto dire una tale istituzione nei porti dei mari del Nord, specialmente in quello di Amburgo che si è man mano trasformato da porto di transito a porto di deposito e di manipolazione. Questo risultato è una aspirazione a cui tendono i porti italiani, poichè da esso sperano trarre vantaggi. Infatti il porto franco permette di introdurre in franchigia merci estere e di portare su di esse il contributo del lavoro nazionale; dopo di che le merci stesse possono passare nell'interno oppure, quel che è meglio, essere rimandate all'estero di nuovo.

Ma ognuno sa che un porto franco non può essere fine a se stesso, poichè esso non è che la costituzione dell'ambiente nel quale si possano svolgere le iniziative del libero commercio e della libera industria. Ma bisogna che commercio ed industria abbiano la sensazione che il porto franco si effettua, e che

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1928

si effettua in breve, per preparare quelle iniziative che devono rendere il porto franco proficuo.

Spero che questa raccomandazione possa essere accolta con benevolenza dagli onorevoli ministri competenti. (*Approvazioni*).

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. A nome di Palermo mi associo alle parole pronunziate dal senatore Reggio e plaudo al Regio decreto-legge di cui oggi si discute la conversione in legge, che tende ad istituire i porti franchi in molti porti italiani, tra i quali è quello di Palermo.

Mi auguro che la istituzione del porto franco sia un mezzo efficace per ravvivare i commerci, le industrie e tutta l'economia della città di Palermo e della intera Sicilia.

CIANO, *ministro per le comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro per le comunicazioni*. Ringrazio gli onorevoli senatori Reggio e Di Stefano dell'alta e incondizionata approvazione data a questo decreto-legge.

Relativamente a quello che ha detto l'onorevole senatore Reggio posso assicurare che non una ma due Commissioni hanno già tracciato le delimitazioni delle zone franche nei porti di Savona, Genova, Livorno, Napoli, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume, Palermo, Messina, Catania e Cagliari. Il lavoro preventivo è ultimato, non resta che prendere accordi coll'Amministrazione delle finanze perchè il lavoro già completato nel suo programma sia tradotto in atto.

MARCELLO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO, *relatore*. Ringrazio l'on. Reggio delle buone parole che egli ha detto e che sono dovute soltanto alla sua cortesia. Nella relazione ho detto tutto il bene possibile di questo disegno di legge, perchè veramente è un provvedimento che sarà di grande utilità pel nostro Paese. Non starò a ripetere quanto ho scritto: voglio parlare soltanto della grande utilità che noi avremo attraverso i porti franchi nei riguardi del maggiore impiego delle nostre attività nazionali, della nostra mano d'opera, che attraverso i porti franchi una parte di

italiani potranno lavorare e trafficare come se si trovassero all'estero e in questo modo si verranno ad allargare indirettamente le nostre troppo anguste frontiere. La via che il Governo persegue anche in questo caso è quella di risuscitare tutte le gloriose tradizioni italiane, di valorizzare le meravigliose attitudini della nostra Nazione, di far rivivere nella nuova Italia tutto quanto la fece grande e ricca con Roma, e dopo Roma, con le sue gloriose Repubbliche marinare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Eliminazione dei disturbi al servizio delle radioaudizioni circolari » (N. 1608-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Eliminazione dei disturbi al servizio delle radioaudizioni circolari ».

Domando all'onorevole ministro per le comunicazioni se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CIANO, *ministro per le comunicazioni*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1608-A*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dalla data di applicazione della presente legge è proibito l'impianto e l'uso nell'interno del Regno di nuove stazioni radioelettriche del tipo a scintilla, siano esse impiegate per la corrispondenza tra punti fissi (stazioni fisse)

o siano adibite al servizio R. T. con le stazioni mobili (stazioni terrestri).

(Approvato).

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1930 è proibito l'impianto di nuovi apparecchi a scintilla su navi ed aeromobili, eccetto quelli che lavorando a pieno carico assorbono una potenza uguale o inferiore a 300 Watt, misurati all'entrata del trasformatore di alimentazione a frequenza udibile.

(Approvato).

Art. 3.

Le stazioni radioelettriche fisse o terrestri di qualsiasi specie esistenti nell'interno del Regno alla data in cui entrerà in vigore la presente legge, dovranno entro un anno da tale data cessare definitivamente dal fare uso di apparecchi a scintilla, sostituendo la trasmissione ad onde smorzate con quella ad onde continue o ad onde continue interrotte o modulate.

È fatta eccezione per le stazioni costiere per le quali l'uso degli apparecchi a scintilla potrà essere tollerato fino al 1° gennaio 1930, esclusivamente nelle comunicazioni con le navi e sempre che sia accertata la impossibilità di ricevere le trasmissioni ad onda continua o continua interrotta, o continua modulata con gli ordinari ricevitori.

È fatto però obbligo alle predette stazioni costiere di provvedersi egualmente di apparecchi trasmettenti ad onda continua (capaci di emettere anche le onde continue interrotte o modulate) e di servirsene a preferenza nelle comunicazioni con unità mobili.

Nelle colonie l'uso delle stazioni a scintilla è tollerato fino al 1° gennaio 1935 con opportune limitazioni di orario.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'impianto nell'interno del Regno di nuove stazioni radioelettriche, da adibirsi per qualsiasi scopo alla corrispondenza tra punti fissi o con unità mobili, saranno da osservarsi le norme che seguono:

a) tutte le stazioni dovranno essere del tipo ad emissione persistente, priva per quanto possibile di armoniche e con frequenza perfettamente stabilizzata;

b) tranne casi speciali interessanti la sicurezza pubblica e la difesa nazionale, non potranno essere installate nell'interno di città, la cui popolazione oltrepassi i 50.000 abitanti, stazioni che abbiano all'aereo una potenza superiore a due kilowatt.

Tali stazioni dovranno essere impiantate alla distanza di almeno km. 20 dalla cerchia perimetrale delle città di cui è menzione.

c) le stazioni fisse o terrestri (comprese quelle costiere adibite alla corrispondenza con navi) già esistenti nell'interno di città con popolazione superiore a 50.000 abitanti e aventi all'aereo la potenza di cui al comma b) dovranno, tranne casi speciali interessanti la sicurezza pubblica e la difesa nazionale, ridurre tale potenza a non più di due kilowatt.

Queste disposizioni non infirmano i poteri conferiti al ministro delle comunicazioni con la legge 14 giugno 1928, n. 1352.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Il Governo propone che al comma c) di questo articolo in luogo delle parole « non infirmano » vengano sostituite le parole « non limitano ».

CORBINO, *relatore*. L'Ufficio centrale è d'accordo per l'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 4 così modificato e cioè che al comma c) si legga « non limitano », invece di « non infirmano ».

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Art. 5.

Le stazioni fisse e quelle terrestri o di bordo non potranno impiegare le onde assegnate dalla Conferenza radiotelegrafica internazionale di Washington ai servizi di radiodiffusione telefonica.

Nella gamma 1300-1500 Kc/S (230 - 200 metri) assegnata in comune ai servizi di radiodiffusione telefonica ed ai servizi mobili e marittimi, questi ultimi non potranno impie-

gare che l'onda di 1365 Kc/S (220 metri) destinata alle comunicazioni delle piccole navi.
(Approvato).

Art. 6.

Tutte le stazioni radioelettriche che non soddisfano alle condizioni stabilite nel precedente art. 4 dovranno, tranne casi di assoluta necessità, astenersi dall'eseguire trasmissioni durante il periodo dalle ore 20 alle 23,30 (tempo locale) assegnato alle radioaudizioni telefoniche.

Il collaudo delle stazioni R. T. delle navi ancorate nei porti e nei sorgitori del Regno o delle Colonie, non potrà, tranne casi speciali interessanti la sicurezza pubblica e la difesa nazionale, essere effettuato nelle ore comprese fra le 12 e 24 (tempo locale).

(Approvato).

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, accertate dal Ministro delle Comunicazioni, sono punite con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino » (N. 1628).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge;

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, che modifica la tariffa di vendita di alcune qualità di sali ed abolisce il dazio consumo nei comuni dove vige il monopolio » (N. 1623).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, che modifica la tariffa di vendita di alcune qualità di sali ed abolisce il dazio consumo nei comuni dove vige il monopolio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, relativo alla modifica della tariffa di vendita di alcune qualità di sali ed all'abolizione del dazio consumo sul sale nei comuni dove vige il monopolio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra delle disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito » (N. 1618).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Estensione

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1928

agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra delle disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1618).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono estese agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra, in quanto applicabili, le disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali anzidetti potranno essere riassunti in servizio sedentario a domanda da presentarsi entro il 1° gennaio 1929 al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) e mediante decreto del ministro delle finanze che li destinerà presso qualcuna delle Amministrazioni dipendenti nei cui ruoli di gruppo A o B dovranno tenersi scoperti altrettanti posti e non venga a superarsi la percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Agli ufficiali così riassunti spetta, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luoghi di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese) lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente effettivo; ad essi però non compete l'indennità militare speciale di cui all'art. 176 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'indennità di alloggio.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad emanare tutte le norme esecutive che potranno occorrere per l'applicazione della presente legge. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2106, relativo al passaggio delle Navi-Scuola Marinaretti e dell'Orfanotrofio marittimo Vittorio Emanuele III, all'Opera Nazionale Balilla » (N. 1642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2106, relativo al passaggio delle navi-scuola marinaretti e dell'Orfanotrofio marittimo Vittorio Emanuele III all'Opera Nazionale Balilla ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2106, relativo al passaggio delle Navi-scuola Marinaretti e dell'Orfanotrofio Marittimo Vittorio Emanuele III, all'Opera Nazionale « Balilla ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1928, n. 1419, recante modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali » (N. 1621-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1928, n. 1419, recante modificazioni al Regio decreto-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1928

legge 7 agosto 1925, n. 1732, sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato all'interno a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato all'interno*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Montresor di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1928, n. 1419, recante modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali, *colle modificazioni risultanti dal testo seguente:*

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, sono prorogati al 30 giugno 1929.

La suindicata proroga non è, però, applicabile alla produzione ed al commercio delle specialità medicinali che vantino proprietà ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale ed al buon costume e di quelle alle quali siano attribuite virtù terapeutiche di sicuro effetto contro il cancro, il lupus e la tisi polmonare.

Art. 2.

Le domande per continuare a produrre specialità medicinali agli effetti dell'art. 13 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, quelle per continuare il commercio delle specialità medicinali agli effetti dall'art. 14 dello stesso Regio decreto-legge e quelle per ottenere l'autorizzazione a continuare a fabbricare per vendere i prodotti indicati nell'art. 12 del Regio decreto-legge medesimo, debbono essere presentate al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1928.

Per la registrazione di specialità medicinali e per l'autorizzazione a fabbricare per vendere i

prodotti di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, chieste dopo la scadenza del suindicato termine, sarà indistintamente applicata la tassa di cui al n. 3 della tabella A, annessa al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Art. 3.

Per la vendita al pubblico delle specialità medicinali con indicazione di uso per i bambini, contenenti una o più sostanze tossiche aventi azione stupefacente in proporzioni non superiori a quelle indicate nella tabella A annessa al regolamento 9 novembre 1923, n. 2534, sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 61 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636.

È data, inoltre, facoltà al Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali, di stabilire a quali altri prodotti debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione del presente articolo.

Art. 4.

Nei casi in cui da disposizioni di legge o da ordinanze prefettizie sia reso obbligatorio, per interventi profilattici o curativi anche a scopo zoiatrico, l'uso dei sieri, vaccini ed affini, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali, per l'occorrente impiego da aver luogo sotto la vigilanza degli uffici medesimi.

Art. 5.

Ai numeri 3°, 4°, 5°, 6° della tabella A, annessa al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sono sostituiti i seguenti:

3° Tassa per registrazione sanitaria di specialità medicinali estere o nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità. L. 1000

4° Tassa di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità, serie o categoria di specialità. 100

5° Tassa annua per ogni specialità estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate 250

6° Tassa per registrazione sanitaria di specialità estere o nazionali già esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1928, per ogni specialità, serie o categoria di specialità 500

Art. 6.

È data facoltà al Governo del Re di prorogare, ove occorra, i termini di cui agli articoli 1, 2, 5 (numero 6°).

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, ministro proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venetie » (N. 1586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venetie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1586).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Lo Stato ha facoltà di anticipare all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venetie, in luogo dei consorzi concessionari di opere di bonifica, il 50 per cento delle spese provvisoriamente determinate nel programma annuale di azione dell'Istituto.

Tale facoltà non potrà più essere esercitata dopo trascorso un quinquennio dall'entrata in vigore del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, che provvide al riordinamento dell'Istituto autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Nel provvedere alla liquidazione dei crediti dei consorzi concessionari verso lo Stato per l'esecuzione delle opere di bonifica concesse, il contributo governativo sarà diminuito di quella parte di spesa, anticipata dallo Stato ai sensi del precedente articolo, che deve rimanere a carico della provincia e del consorzio dei proprietari.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riconoscimento e tutela dell'emblema della lotta contro la tubercolosi » (N. 1632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riconoscimento e tutela dell'emblema della lotta contro la tubercolosi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1632).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La doppia Croce Rossa è considerata, a tutti gli effetti, emblema della lotta contro la tubercolosi.

(Approvato).

Art. 2.

L'emblema della lotta contro la tubercolosi, conforme al modello annesso alla presente legge, è formato da un'asta verticale e da due trasversali ad essa perpendicolari di larghezza uguale e costante e terminanti con cuspide triangolare di uno di base per un mezzo di altezza. L'asta verticale, quella orizzontale superiore e quella orizzontale inferiore sono rispettivamente della lunghezza pari a tredici, sei e sette volte la larghezza delle dette aste, sempre comprese le cuspidi triangolari.

L'asse della traversa orizzontale superiore e quella dell'asta orizzontale inferiore distano rispettivamente dalla punta della cuspide superiore dell'asta verticale di una lunghezza pari a tre e cinque volte e mezza la larghezza delle aste.

(Approvato).

Art. 3.

È consentito l'uso dell'emblema della lotta contro la tubercolosi alle Associazioni ed Enti, legalmente riconosciuti, che svolgano una attività antitubercolare.

Per le Associazioni e gli Enti che svolgano comunque un'attività antitubercolare, ma che non siano legalmente riconosciuti, l'uso dello emblema della lotta contro la tubercolosi è subordinato a speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno.


(Approvato).

Art. 4.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 10,000.

(Approvato).

ANNESSO.



PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego i senatori Mango, Soderini, Garbasso, De Vito, Di Stefano e Ancona di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MANGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione al Banco di Napoli a destinare 20 milioni delle disponibilità del suo credito fondiario in liquidazione in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento ».

SODERINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per la istituzione di « Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini ».

GARBASSO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Definizione delle unità legali di misura;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2324, recante proroga del termine assegnato al comune di Firenze per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale ».

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione di Uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le Capitanerie di porto ».

DI STEFANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani ».

ANCONA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare le relazioni ai disegni di legge:

« Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione e

del relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224;

« Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928;

« Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea ed al relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria l'11 maggio 1928 ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mango, Soderini, Garbasso, De Vito, Di Stefano e Ancona della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albertini, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Appiani, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bombig, Bonin Longare, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Casati, Cassis, Catellani, Chersich, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Corbino, Crespi.

Dalolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, De No-

vellis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Garavetti, Garbasso, Garroni, Ginori-Conti, Giordani, Guidi.

Libertini, Loria, Luigi, Lustig.

Malaspina, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Montuori, Mortara, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Perla, Petitti di Roreto, Pironti, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rava, Reggio, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scialoja, Setti, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Vigliani, Vitelli, Volpi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1603):

Senatori votanti 127

Favorevoli 118

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1759, relativo al rior-

dinamento del Regio Comitato talassografico italiano (N. 1605):

Senatori votanti 127

Favorevoli 118

Contrari 9

Il Senato approva.

Sistemazione del personale avventizio non ex combattente dell'Amministrazione militare (N. 1612):

Senatori votanti 127

Favorevoli 117

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi (N. 1457):

Senatori votanti 127

Favorevoli 117

Contrari 10

Il Senato approva.

Eliminazione dei disturbi al servizio delle radioaudizioni circolari (N. 1608):

Senatori votanti 127

Favorevoli 117

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino (N. 1628):

Senatori votanti 127

Favorevoli 117

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, che modifica la tariffa di vendita di alcune qualità di sali ed abolisce il dazio consumo nei comuni dove vige il monopolio (N. 1623):

Senatori votanti	127
Favorevoli	113
Contrari	14

Il Senato approva.

Estensione agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra delle disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito (N. 1618):

Senatori votanti	127
Favorevoli	114
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2106, relativo al passaggio delle Navi-Scuola Marinaretti e dell'Orfanotrofio Marittimo Vittorio Emanuele III, all'Opera Nazionale Balilla (N. 1642):

Senatori votanti	127
Favorevoli	112
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1928, n. 1419, recante modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali (N. 1621):

Senatori votanti	127
Favorevoli	113
Contrari	14

Il Senato approva.

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (N. 1586):

Senatori votanti	127
Favorevoli	115
Contrari	12

Il Senato approva.

Riconoscimento e tutela dell'emblema della lotta contro la tubercolosi (N. 1632):

Senatori votanti	127
Favorevoli	115
Contrari	12

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Lunedì, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di un membro supplente della Commissione permanente di istruzione dell'Alta Corte di giustizia.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute, dell'esercizio finanziario medesimo (Numero 1634);

Approvazione dell'Accordo firmato in Roma fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato (N. 1631);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione, relativo alle spedizioni di prodotti ortofrutticoli (N. 1629);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2258, recante variazioni al riparto fra i tagli delle monete d'argento (N. 1635);

Conversione in legge del Regio decreto-

ERRATA-CORRIGE

«Fra i senatori che hanno risposto SI all'ordine del giorno del senatore Appiani ed altri (tornata del 15 novembre) deve essere compreso anche il nome del senatore Chersich, omissis per errore».

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1928

legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane (N. 1669);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università (N. 1654);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2350, relativo alla modifica della quota percentuale sul provento della vendita dei sali commestibili da versare allo Stato a titolo d'imposta sul consumo (N. 1662).

Conversione in legge del Regio decreto 8 settembre 1927, n. 2736, che approva la Convenzione stipulata il 14 luglio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima Aero-Espresso Italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi-Atene e Costantinopoli (N. 1437);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili del Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni (Numero 1453);

Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a San Giuseppe (N. 1667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1928, n. 2021, che reca variazioni ai dazi doganali sul frumento, sulla farina di frumento e sul semolino (N. 1617);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende le disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche Amministrazioni agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato (N. 1311);

Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato (N. 1644);

Competenza del Ministero della marina circa la concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale per i condannati dai tribunali militari marittimi (N. 1641);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, concernente

agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione, entro il 1936 di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina (N. 1652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2112, che modifica le aliquote dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra (N. 1615);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311, concernente il riordinamento dei servizi delle concessioni governative, dei Trattati di pace e del Tesoro, nonchè di quelli del bollo, del registro e del demanio (N. 1653).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, concernente proroga delle disposizioni del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, che istituì presso il Ministero delle finanze un Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto (N. 1614);

Disposizioni sulla Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato (N. 1671);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2146, relativo all'aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico di una qualità di tabacchi lavorati nazionali (N. 1619);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308, riguardante la fusione della Cassa di soccorso per le Opere pubbliche in Sicilia col Banco di Sicilia (N. 1659)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, concernente l'esercizio del credito navale da parte del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (N. 1658);

Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (Numero 1611);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2271, che abroga l'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, circa provvidenze per incoraggiare la motoaratura (N. 1643);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda foreste demaniali (N. 1598);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, numero 452 (N. 1637);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2075, che disciplina l'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti per mezzo della posta (N. 1607);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928 fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della zona di Tangeri, nonchè alla Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificato col Protocollo suddetto (N. 1633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1955, concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali (N. 1626);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio (N. 1610);

Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 1645);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1918, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e l'epurazione del personale del comune di Brescia (N. 1625);

Agevolazioni per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, e disposizioni varie (N. 1650).

La seduta è tolta (ore 18.45).

AVV. EDOARDÒ GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.